



Prot. n. 6114

Egregi Signori:

- Presidente Regione Marche
Dott. Gian Mario Spacca

- Assessore all'Ambiente
Dott. Sandro Donati

- Assessore all'Industria
Dott.ssa Sara Giannini

E, p.c.

- Al Segretario Giunta Regionale
Dott.ssa Elisa Moroni

- Al Dirigente del Servizio Ambiente
Arch. Antonio Minetti

Ancona, 10 aprile 2013

Oggetto: Piano di Tutela delle Acque - proroga adempimenti e modifica dell'art. 42 relativo alla disciplina delle acque meteoriche

Con la L.r. n. 45/2012 art. 23 è stato prorogato il termine al 31 maggio 2013 per gli adempimenti di competenza delle imprese al fine di adeguarsi alle prescrizioni del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Tenuto conto del momento di profonda difficoltà e considerata la necessità di rivedere alcune disposizioni, **si era concordato con l'Ufficio di redigere successivamente una apposita delibera in cui si specifica che il termine di cui sopra è finalizzato alla presentazione di un progetto di adeguamento alle nuove disposizioni, i cui tempi di realizzazione dovrebbero essere definiti dalle autorità competenti.**

La stessa delibera dovrebbe, inoltre, andare a modificare la disciplina delle acque meteoriche di cui all'art. 42, che da sempre abbiamo valutato di difficile comprensione ed onerosa attuazione.

Per questo già da tempo abbiamo sollecitato gli Uffici a lavorare sul tema e, con spirito propositivo, abbiamo presentato delle ipotesi di lavoro.

Nel corso delle varie riunioni con l'Ufficio, da ottobre ad oggi, siamo arrivati anche ad un accordo di massima sui contenuti (di cui alla nota allegata).

L'esigenza di una revisione dell'attuale disciplina contenuta nell'art. 42 delle NTA del Piano di tutela delle acque scaturisce dalla lettura della disciplina della stessa che risulta complessa, di difficile interpretazione oltre che di onerosa applicazione.

L'auspicata revisione delle disposizioni inerenti la gestione delle acque meteoriche deve portare a definire un quadro normativo chiaro, di facile interpretazione e disporre l'attuazione di misure utili dal punto di vista ambientale e sostenibili dal punto di vista economico.

Abbiamo fatto presente all'Ufficio l'esigenze e gli aspetti che la normativa dovrebbe prevedere, partendo anche dalle esperienze delle altre Regioni da cui abbiamo tratto spunti e proposte:


- **definizioni chiare** di tutti i termini che si riferiscono alla gestione delle acque meteoriche;
- **campo di applicazione certo** e facilmente individuabile attraverso, ad esempio un elenco di attività che presumibilmente devono essere oggetto di maggiore attenzione e cautela oppure anche con una casistica diversificata sulla base della quale tarare l'entità delle misure da adottare;
- una **diversificazione dell'entità delle misure** da adottare in funzione della pericolosità delle acque da scaricare;
- indicazione chiara del **percorso istruttorio della domanda**, degli atti di assenso da acquisire (gestore del servizio idrico, comune, Arpam, polizia idraulica, polizia marittima) e le modalità di una eventuale caratterizzazione;
- una limitazione dei casi in cui è disposto a carico degli insediamenti produttivi l'obbligo di predisporre dei **sistemi di contenimento** per le acque di prima pioggia (serbatoi, aree allagabili ecc). Tale obbligo va, in generale, posto a carico del gestore del servizio idrico o del piano d'ambito.

E' necessario procedere con urgenza all'adozione della delibera e contestualmente alla modifica della dell'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque in modo da consentire margini adeguati di tempo per le aziende anche per la stessa presentazione del progetto di adeguamento (il cui termine è il 31 maggio p.v.).

La revisione della disciplina deve tenere in debito conto anche del lavoro comune svolto oltre che delle soluzioni che abbiamo condiviso per non vanificare il tempo dedicato da tutti noi alla soluzione dei vari problemi.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Nando Ottavi



Allegati
/Rd

Nota tecnica su acque meteoriche art. 42 NTA Piano Regionale di Tutela delle Acque

Con l'Ufficio si sono tenute varie riunioni tra ottobre e dicembre in cui si è concordato quanto segue:

- 1) Con norma di legge modificare l'art. 18 della Legge n.28/2011 (c.d. Legge Finanziaria 2012). L'articolato potrebbe essere semplicemente il seguente: *“All'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 le parole “28 febbraio 2013” sono sostituite da “31 maggio 2013”.* Fatto con L.r. n. 45/12 art. 23.

Successivamente

- 2) Con DGR si dovrebbe modificare il testo dei singoli articoli delle NTA (in particolare quelli riguardanti le acque meteoriche e le autorizzazioni con deroghe agli scarichi industriali) andando ad inserire gli elementi sui quali abbiamo trovato nell'ultima riunione di novembre un accordo di massima:
 - il termine ivi indicato (che a seguito della modifica con legge diventa 31 maggio 2013) non è un termine per l'adeguamento, ma un termine entro il quale deve essere presentato un progetto di adeguamento (o uno studio di rischio nel caso delle deroghe);
 - il progetto di adeguamento deve essere realizzato entro un periodo definito dall'autorità competente e comunque non oltre il 30 giugno 2014;
 - i tempi di adeguamento sono definiti dall'autorità competente valutando l'incidenza dell'adeguamento sulla base di: tipo di intervento da realizzare, costi dell'intervento, dimensioni aziendali;
 - in alcuni casi eccezionali, testimoniati dall'avvio dei lavori, sarà consentito richiedere una proroga per la completa realizzazione del progetto di adeguamento, sulla quale si esprimerà l'autorità competente.

Un aspetto importante da definire sono i contenuti **della valutazione della significatività del rischio** che non può essere addossato esclusivamente al titolare dell'attività senza fornire alcun parametro di riferimento o indicazione.

Nell'incontro del 23 novembre avevamo condiviso alcuni principi di base della disciplina sulle acque meteoriche.

In particolare – su nostra proposta – **si era condiviso di distinguere tre diverse categorie di attività alle quali attribuire adempimenti diversificati e giustificati in funzione della pericolosità delle sostanze utilizzate e presenti nelle acque meteoriche.**

Più in particolare, con riferimento alle acque meteoriche, si era condiviso di individuare **una categoria di superfici escluse a priori da qualsiasi adempimento** e quindi **escluse dal campo di applicazione** della norma:

- Strade pubbliche e private;
- Piazzali pavimentati di dimensioni inferiori a 5000 m², destinati alla sosta dei veicoli di clienti e maestranze e sulle quali non si svolgono attività;

- Aree esterne di tutte le tipologie di insediamenti sulle quali si svolgono attività che non comportano il rischio di dilavamento di sostanze pericolose.

Una **seconda categoria** doveva raggruppare tutte quelle attività che, pur utilizzando le sostanze pericolose nel proprio ciclo produttivo e pur eseguendo all'esterno delle attività, non rinvenendo nelle proprie acque meteoriche traccia delle sostanze, erano tenute ad una semplice comunicazione all'autorità competente.

Una **terza categoria di attività è rappresentata da quelle con impatto più significativo** le quali, utilizzando sostanze pericolose nel ciclo produttivo e svolgendo alcune attività all'esterno, rinvenivano nelle acque meteoriche la presenza di sostanze pericolose e pertanto sono tenute ad effettuare la domanda di autorizzazione delle acque meteoriche di prima pioggia come scarichi industriali.

Non si era ancora addivenuti ad una posizione condivisa su cosa si debba intendere per "sostanze pericolose", intendendo la Regione Marche non solo quelle della Tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5 (come da noi sempre sostenuto) ma estendendo l'elenco anche alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1.

Ci teniamo a sottolineare come tutte le altre Regioni fanno riferimento solo alle Tab. 3/A e 5 dell'Allegato 5 che rappresentano i parametri di riferimento relativi a cicli produttivi, mentre le Tab. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 si riferiscono agli standard di qualità ambientale delle acque.

Restavano da valutare:

- la disciplina per le acque di lavaggio, per le quali si poteva tuttavia seguire lo stesso criterio delle 3 casistiche individuate per le meteoriche;
- gli eventuali obblighi connessi non al trattamento qualitativo delle acque, ma piuttosto alla questione idraulica attualmente trattata al comma 6 dell'art 42 della NTA che di fatto impone in TUTTI I CASI (anche quelli esclusi dal campo di applicazione della disciplina autorizzatoria) la realizzazione di serbatoi, aree allagabili di stoccaggio o ogni altro sistema idoneo a trattenere le acque nel momento di massimo afflusso.

Nota tecnica su acque meteoriche art. 42 NTA Piano Regionale di Tutela delle Acque

Campo di applicazione	Autorizzazione qualitativa	Necessità di trattamento	Autorizzazione quantitativa	Necessità di raccolta/stoccaggio	Recapito finale
CASO 1 Acqua meteorica non contaminata	no	no	no Indicazioni sui regolamenti edilizi	no Indicazioni sui regolamenti edilizi	Regime idrico normale – no fognatura
<p>PROPOSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • strade pubbliche e private; • piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al “caso 3”, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m²; • parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m²; • tutte le altre superfici non previste ai “caso 2 e 3”; 					
CASO 2 Acqua meteorica: procedura semplificata	si con procedura semplificata attraverso un piano di gestione o uno studio di rischio	si sedimentazione accelerata	si	si/no si - prima pioggia no – trattamento in continuo	Qualsiasi recapito – non si pongono limiti allo scarico
<p>PROPOSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; • superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al caso 3, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²; • parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, come individuate al caso 3, di estensione superiore o uguale a 5000 m²; • superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; <p>dalle quali derivi il dilavamento esclusivamente delle seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solidi sospesi totali; • COD; • Idrocarburi totali. 					

Campo di applicazione	Autorizzazione qualitativa	Necessità di trattamento	Autorizzazione quantitativa	Necessità di raccolta/stoccaggio	Recapito finale
CASO 3 Acqua meteorica contaminata: procedura ordinaria	Si con procedura ordinaria	si Trattamento adeguato agli inquinanti presenti	si	si/no si - prima pioggia no – trattamento in continuo	Qualsiasi recapito – sono imposti i limiti in funzione del corpo recettore

Acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di qualsiasi estensione, di insediamenti produttivi all'interno dei quali vengono utilizzate le seguenti sostanze:

- a) Sostanze pericolose o sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Oppure dalle cui superfici esterne derivino:
- o Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
 - o COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
 - o Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.
- Richiamo ad alcune sostanze delle Tab.1A e 1B; può essere eventualmente inserito solo a seguito della classificazione dei corpi idrici e solo nel caso in cui venga riscontrato uno standard compromesso a causa di alcuni specifici inquinanti

Se si ritiene di perseguire questa impostazione **va eliminato il richiamo alle Tab. 1/A e 1/B** per i seguenti motivi:

- **le Tab. 1/A e 1/B** si riferiscono agli standard di qualità delle acque mentre Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 sono riferite agli scarichi; pertanto obiettivi, in qualche modo collegati, ma distinti;
- è necessario avere un elenco certo e chiuso delle sostanze altrimenti si verificherebbe l'impossibilità da parte delle aziende di effettuare la verifica predetta;
- eccesso di discrezionalità della P.A. perché di fatto sarebbe l'Autorità competente a decidere quali sostanze sono pregiudizievoli per l'ambiente;
- **Ok** con l'eventuale integrazione "certe e chiusa" di sostanze potenzialmente pregiudizievoli: solidi sospesi totali, COD ecc. (vedi Veneto)
- Il richiamo ad alcune sostanze delle Tab.1A e 1B può essere eventualmente inserito solo a seguito della classificazione dei corpi idrici e solo nel caso in cui venga riscontrato uno standard compromesso a causa di alcuni specifici inquinanti

Restano da definire , in particolare nel caso 2, i trattamenti da prevedere.
Resta da definire la necessità di raccolta e stoccaggio nel corpo recettore